



Biella, lì 10/04/2024

Al Presidente della Provincia di Biella
Al Responsabile del Procedimento
Settore Rifiuti, V.I.A., Energia Qualità dell'Aria,
Acque reflue e Risorse Idriche – Provincia di Biella
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Oggetto: Progetto A2A “Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Cavaglià (BI)” – CHIARIMENTI marzo 2024.

Si presentano le seguenti osservazioni senza in alcun modo prestare acquiescenza all'illegittimità del termine di 15 gg assegnato. Ciò sia in considerazione della documentazione prodotta sia della complessità dei procedimenti coinvolti, sia in considerazione del fatto, come meglio si vedrà infra, che non trattasi di mere integrazioni ma di vere e proprie modifiche sostanziali apportate al progetto oggetto di disamina. E' di tutta evidenza che il termine assegnato viola il principio di proporzionalità di derivazione comunitaria e non è idoneo a garantire l'effettivo, pieno ed efficace contraddittorio che deve trovare pieno ingresso in un procedimento quale quello in esame.

Si offrono quindi le seguenti osservazioni con espressa riserva di altro dedurre e produrre nei termini ordinari dei 45 gg.

Quanto ai chiarimenti forniti da A2A Ambiente.

Quanto al punto 1.1.1.2 questione 2.

Quanto alla giurisprudenza citata da A2A Ambiente Spa. e alla legittimità del diniego al progetto presentato di cui si chiede sin d'ora l'emanazione con le presenti osservazioni.

A sostegno della legittimità del progetto la proponente cita della giurisprudenza che ha invece dichiarato legittimo il diniego opposto dall'Amministrazione Comunale per un caso sovrapponibile a quello in esame, stante il parere negativo endoprocedimentale fornito. Le ragioni sottese alla statuizione attengono ad un caso, si ritiene, sovrapponibile a quello in esame.

Valga infatti considerare come il Consiglio di Stato (Sezione VI) n. 05025/2021 ha confermato la sentenza di primo grado confermando la legittimità del provvedimento di diniego del Comune adito in giudizio statuendo quanto segue: “con la deliberazione n. 748 del 31.7.2018, la Giunta provinciale, recependo il parere espresso dal Comitato ambientale, ha respinto il progetto per la realizzazione dell'impianto di trattamento termico di rifiuti.

a) il parere del Comitato tecnico ed il provvedimento provinciale di recepimento non conterrebbero “alcun divieto generalizzato all'importazione e alla circolazione di rifiuti speciali”, ma si limiterebbero a “rilevare l'impossibilità di valutare la provenienza dei rifiuti de quibus e quindi l'impossibilità di garantire l'osservanza del principio di prossimità sancito dall'art. 16 della direttiva rifiuti 98/2008/CE”;

b) il principio di prossimità di cui all'art. 16 della direttiva rifiuti 2008/98/CE, richiamato nella deliberazione impugnata, trova applicazione nell'ordinamento italiano non solo con riferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani (art. 182-bis del d.lgs. 152/2006 rubricato “Principi di autosufficienza e prossimità”), ma anche con riguardo al recupero dei rifiuti speciali;

c) l'applicazione, da un lato, degli artt. 177, 178, 183 e 199 del d. lgs. n. 152/2006, dall'altro, della L.P. 26.5.2004, n. 4 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1028 del 26.9.2017, di approvazione del “Piano di gestione dei rifiuti speciali della Provincia autonoma di Bolzano”, inibirebbero la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali, la cui provenienza sia estranea al territorio provinciale, in quanto tutto ciò finirebbe per violare il principio di prossimità;

d) il principio di prossimità non può essere inteso nel senso voluto dalla ricorrente, non essendo determinante la posizione del progettato impianto di gassificazione, bensì la provenienza originaria dei rifiuti speciali necessari per l'alimentazione dell'impianto stesso;

e) al netto dei rifiuti trattati dall'inceneritore di Bolzano ("ca. 66.000 tonn/annue"), quelli gestiti da PA Holding s.r.l. sfuggirebbero "al controllo secondo il criterio della prossimità, non riuscendo l'Agenzia per l'ambiente a verificarne la provenienza", e "di specializzazione imposti dall'ordinamento al trattamento dei rifiuti speciali".

Ebbene, il Consiglio di Stato prosegue nell'inquadrare il "quadro normativo entro il quale collocare la questione" nei seguenti termini che qui si riprendono per comodità espositiva: "L'art. 16 della Direttiva 2008/98/CE individua i principi di autosufficienza e prossimità disponendo, tra l'altro, che: "Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica".

Ai sensi dell'art. 178 del d.lgs. n. 152/2006 "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali".

L'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce i criteri da seguire nella gestione dei rifiuti, che consiste nelle seguenti attività: "a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento". Ai sensi del comma 2 del citato art. 179 tali criteri hanno lo scopo di stabilire, in generale, un "ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale", prescrivendo che "nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178,

il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica”.

L'art. 182-bis, relativo ai principi di autosufficienza e prossimità, prevede che: “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione e raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”.

Viene inoltre in considerazione, l'art. 199 del d. lgs. n. 152/2006 in base al quale: “Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto”. Rileva in particolare il comma 3 lett. g) del citato articolo, che tra i vari criteri individua esplicitamente: “il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti”.

Per quanto più rileva in questa sede, il Consiglio di Stato ha statuito che “emerge in modo inequivoco come, il cd. criterio di prossimità valga anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani come erroneamente prospettato da parte appellante (cfr. l'art. 182-bis e l'art. 199, comma 3, lett. g).

“La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ben chiarito che - seppur un divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale sia applicabile ai rifiuti urbani non

pericolosi, mentre il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001) - l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare (sentenza 23 gennaio 2009, n. 10).

Anche la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St. 11 giugno 2013, n. 3215; 19 febbraio 2013, n. 993) ha precisato che per i rifiuti speciali ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell'impianto, in relazione al quale deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti (cfr. Cons. Stato, 23 marzo 2015, n. 1556)".

Così anche si richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza CGUE 16 luglio 2015 in causa C-653/13), in base alla quale: "Il principio di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni causati all'ambiente – principio stabilito per l'azione dell'Unione in materia ambientale all'articolo 191 TFUE – implica che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure appropriate per garantire il ricevimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti e che questi ultimi vanno quindi smaltiti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo il trasporto (sentenza Commissione/Italia, C297/08, EU:C:2010:115, punto 67).

"4.1 – Alla luce delle considerazioni che precedono, pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuto speciali provenienti da altre regioni, il criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, unitamente agli ulteriori criteri rilevanti, ai fini della valutazione in questione".

Ebbene sotto tale profilo la richiesta di chiarimenti e di integrazione prospettata dall'Amministrazione Provinciale di Biella non ha trovato risposta adeguata alcuna da parte del proponente e ciò dal momento in cui il suddetto criterio risulta essere completamente trascurato nella proposta progettuale sottoposta a valutazione, mancando delle adeguate evidenze oggettive, reali e di fatto in ordine alla provenienza dei rifiuti.

In particolare, come anche nel caso di specie è stato correttamente rilevato la capacità di trattamento dell'impianto sarebbe coperta per la gran parte da rifiuti di cui allo stato non è nota la provenienza e la natura, dal momento che la quantità di rifiuti disponibili sul territorio provinciale non corrisponde, de plano, a quanto indicato in progetto.

Né valgano le lettere di manifestazione di interesse allegate dal proponente e non conosciute in quanto comunque trattasi di dati aleatori, basati su mere intenzioni soggettive e quindi prive di quel carattere fattuale, reale ed oggettivo che deve corroborare il tipo di analisi in questione.

Si contesta peraltro l'oscuramento completo delle lettere di intenti in quanto, come noto, sono sufficienti gli omissis ritenuti sensibili per estendere invece ed aprire al contraddittorio i dati fattuali in ordine alla effettiva quantità dei rifiuti eventualmente disponibili.

Alla luce di quanto sopra è evidente che "risulta quindi chiaro che il progetto così presentato non rendendo possibile il controllo dei rifiuti dei quali si chiede l'autorizzazione al trattamento, non permette di verificare il rispetto dei principi di prossimità e di specializzazione imposti dall'ordinamento al trattamento dei rifiuti speciali". Per non parlare del fatto che comunque non è data contezza della residualità del trattamento rispetto alle priorità che devono essere date al riutilizzo e al riciclo.

Si rimarca poi al riguardo la significativa "criticità" ambientale e naturalistica dell'area individuata come risulta dalle osservazioni presentate sul punto e alle quali si rimanda integralmente.

Si segnala che alla documentazione prodotta non viene allegata un'indagine faunistica nel 2021, chiediamo evidenza dei dati relativi alle certificazioni, previste dal DM 93/2017, di tutti gli strumenti di misura utilizzati per raccogliere i dati esposti sul documento Allegato A: Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazione delle ricadute e delle deposizioni al suolo rev.1

Si rimarca altresì come il progetto presentato non abbia preso in considerazione gli "impatti cumulativi" ponendosi in contrasto con la normativa di riferimento e precludendo una valutazione globale dell'impatto creato dal nuovo impianto (cfr. Cons. Stato, n. 36/2014).

Non viene previsto un piano di monitoraggio. Ad esempio, ci risulta sia stato censito il *Triturus carnifex*, ovvero il Tritone crestatto, rinvenuto nel 2008 a meno di 4km in linea d'aria dal sito ipotizzato per il termovalorizzatore, come risulta dalla Banca dati Regionale, rilevamento che è presente nelle banche dati Regionali, non riportato nella documentazione ad integrazione. Si ritiene perciò manchi un monitoraggio specifico.

Si evidenzia la mancanza dello studio dell'andamento dei venti a ridosso delle Prealpi Biellesi, valutazione che si ritiene molto importante per la stima statistica dei fenomeni anabatici e catabatici che coinvolgono le popolazioni residenti e che a causa dell'orografia dei rilievi montuosi, i fenomeni in oggetto possono trattenere le sostanze inquinanti emesse dal termovalorizzatore. Sottolineiamo la mancanza, trovandosi Biella a solo una ventina di chilometri in linea d'aria di distanza dal sito A2A di Cavaglia, dell'analisi dei venti nell'abitato del capoluogo.

Nel merito delle Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazione delle ricadute e delle deposizioni al suolo rev.1, si rileva che La Tabella 2 a pagina 14, evidenzia i dati incompleti ricavati dalle centraline poste alla misurazione anemometrica, sia per il sito di Cavaglia, periodo 2018-2020, che per gli altri siti con periodo di osservazione 2018-2021. Sono totalmente assenti e per tutte le centraline anemometriche i dati anemometrici dei periodi 2022 - 2023. Inoltre, in base a quanto sopraccitato è stata riscontrata da A2A, una anomalia strumentale delle misure anemologiche sulla centralina del sito di Cavaglia, che ha compromesso i dati rilevati.

Per la serie di motivazioni espresse in questo documento, richiediamo che il progetto in oggetto venga rigettato.

Rimaniamo in attesa di Vostre comunicazioni in merito e ci riserviamo di produrre ulteriore documentazione nei 45 giorni legittimi, non ritenendo validi i soli 15 giorni concessi.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Alleanza Verdi Sinistra